

Allegato A20

Autorizzazioni allo Scarico
delle Emissioni in
Atmosfera

Eclipower - Contratto di Servizio
ARCHIVIO AMBIENTALE
ANV EN 10033

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MINERARIE

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Eurogen
Contratto di Servizio
40376

**DIREZIONE GENERALE
DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA l'istanza documentata del 29 luglio 1998 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto per la propria centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno, nonché alla dismissione della sezione rimanente, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA n. 1880/MA/A.0.13.B. dell'1 marzo 1999 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A.;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha tra, l'altro, ritenuto che non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA, purché siano rispettate le prescrizioni indicate;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi il 9 giugno 1999 per l'esame degli interventi di adeguamento ambientale proposti dall'ENEL S.p.A., alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate tra cui rappresentanti dei comuni di Carbonara Po e di Sermide, è stato convenuto di procedere sollecitamente alla autorizzazione degli interventi medesimi, eventualmente anche tramite apposita Conferenza dei Servizi;

Ministero dell'Interno - Ufficio del Comandante della Polizia Provinciale di Mantova - Ufficio di Via

VISTA la favorevole deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1341 del 12 ottobre 1999, che costituisce il parere della Regione Lombardia ai sensi dell'art.17 del citato D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203;

VISTI i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente con lettere del 22 maggio e 6 giugno 2000;

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad EUROGEN S.p.A. la titolarità delle autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 29 luglio 1998 sopra richiamata;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art. 1

L'EUROGEN S.p.A., con sede in Roma e cod.fisc.05844011005, per la propria centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, è autorizzata, ai sensi dell'art.13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro esistenti sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna.

L'EUROGEN S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisorie nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio dei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, nel sito indicato nella corografia n. SE001 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Ministero dell'Industria del Commercio e del Turismo - Roma

V
E
A
S
B
T
R
N
E
C
R
A

PUBBLICAZIONE IN FORMA DI ATTO

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sezione turbogas deve rispettare in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

NOx (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossidi di carbonio)	50 mg/Nm³

2. L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

3. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino alla loro definitiva chiusura, le sezioni termoelettriche nn. 1, 2, 3 e 4, dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume:

Polveri totali	50 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³
SO₂	400 mg/Nm³

4. Durante la fase di cantiere la potenza elettrica lorda erogata dalla centrale, sia con le nuove sezioni a ciclo combinato che con quelle ancora non trasformate, non dovrà mai essere superiore a 1270 MW elettrici;

5. Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori limite prescritti dalla Regione Lombardia nel proprio parere oppure, se tali valori non siano indicati, i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n. 176/90 - S.O. n. 51;

6. L'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) nonché del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995.

7. I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso;

8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse;

Ministero dell'Interno - Ufficio del Commissario Delegato per la Sicurezza
 MINISTERO DELL'INTERNO E DELLA PACE - ROMA



9. L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

10. L'esercente, entro un anno del presente decreto, dovrà attivare una rete di monitoraggio biologico, con modalità da concordare con i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché con la Regione Lombardia;

11. L'esercente, entro cinque anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, presenterà ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità, nonché alla Regione Lombardia, una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx e CO;

12. L'esercente deve produrre una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri EMAS di cui al Regolamento CEE 93/1836;

13. Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente-Servizio VIA con la nota n. 1880/VIA/A.0.13.B. dell'1 marzo 1999 e dalla Regione Lombardia con il proprio parere del 12 ottobre 1999, citati nelle premesse;

14. L'esercente deve inoltre rispettare le condizioni formulate negli uniti pareri dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999 tra cui, in particolare, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

L'impianto a ciclo combinato dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° ottobre 2004, dandone preventiva informativa ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché alla Regione Lombardia e ai comuni di Carbonara Po e di Sermide. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla effettiva data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Art. 4

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisorie connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art.1, deve avere inizio entro sei mesi e termine entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T, competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, il - 4 AGO. 2000

IL DIRETTORE GENERALE

(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINERARIE
DIVISIONE XI

La presente copia composta da n. 6 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, - 8 AGO. 2000

IL FUNZIONARIO

J. Cecc


Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato - Roma

d.

am

gi

bi



ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - 6



C.TE SERMIDE
 OPERE DI MODIFICA RELATIVE ALL' ADEGUAMENTO AME



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/65/2006

RICOGNIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA RILASCIATE CON DECRETI DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 E DEC/RAS/013/2005 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 316

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 1, comma 4 che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonché l'articolo 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva;

VISTO il decreto 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, di richiesta di eventuali aggiornamenti, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTI i decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04 del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 recanti l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 1, nonché l'articolo 3, comma 3 dei medesimi decreti;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati recante disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra;

VISTO il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che modifica le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'articolo 3 dei decreti di autorizzazione sopra citati;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati, stabilisce che i gestori degli impianti in possesso di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono richiederne l'aggiornamento nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati stabilisce che al termine dell'esame del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procedono ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

VISTE le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che la ricognizione delle autorizzazioni sopra citata è stata effettuata sulla base di dette richieste, nonché di quanto previsto nell'Allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea con C(2005) 1527 finale del 25 maggio 2005 contenente le valutazioni in merito al Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissioni di CO₂ e alla relativa integrazione predisposti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive e notificati alla Commissione europea rispettivamente in data 15 luglio 2004 con nota protocollo n. 5164/RAS/2004 e 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

articolo 1

(Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed elencate in Allegato A al presente decreto sono annullate.

articolo 2

(Aggiornamento delle informazioni relative alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le informazioni associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ed elencate nei rispettivi Allegati 1, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in Allegato B al presente decreto.

articolo 3

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'Allegato B presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: il DPR n. 445/00) attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3, dei decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto DEC/RAS/854/2005.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema in Allegato C al presente decreto, va inviata all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo” – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all'emanazione del presente decreto.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.

3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, l'Autorità Nazionale Competente provvede affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al giorno successivo al ricevimento della dichiarazione.

16 febbraio 2006

dott. Corrado Clini

F.to
Direttore Generale
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garriba

F.to
Direttore Generale
Ministero delle attività produttive

Elenco delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra annullate

<i>N Aut</i>	<i>Gestore</i>	<i>Denominazione Impianto</i>
4	Fornace In Laterizi Carena Spa	Fornace In Laterizi Carena Spa
16	Giustetto F.Lli S.R.L.	Industria Laterizi
22	Laria S.P.A.	Laria S.P.A.
37	F.Lli Ghiggia S.R.L.	F.Lli Ghiggia
38	Nigra Industria Laterizi Srl	Nigra Industria Laterizi Srl
45	Refrattari Motta S.R.L.	Refrattari Motta S.R.L.
46	Lozzolo Refrattari S.R.L.	Lozzolo Refrattari S.R.L.
53	Columbian Carbon Europa Srl	Columbian Carbon Europa - Stabilimento Di Trecate
56	Fornace Eugenio Casetta & C Sas	Fornace Eugenio Casetta & C. Sas
62	Fornace Dracone Guido & C. Snc	Fornace Dracone Guido & C. Snc
63	Sire S.P.A.	Sire S.P.A.
66	Lafarge Roofing Spa	Stabilimento Di Farigliano
71	Vincenzo Pilone Spa	Vincenzo Pilone Spa
80	Laria S.P.A.	Laria S.P.A.
86	Fornace Calandra	Fornace Calandra
88	Arturo Ghizzoni	Ilvo S.R.L.
90	Fornace Calandra	Fornace Calandra

<i>N. Aut</i>	<i>Gestore</i>	<i>Denominazione Impianto</i>	<i>Indirizzo Impianto</i>						<i>Fonti¹</i>
			<i>Via</i>	<i>N.</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>PR.</i>	
242	Cartiere Burgo S.P.A.	Cartiere Burgo S.P.A. Stabilimento Di Mantova	Viale Poggioreale	9	46100	Mantova		MN	F1 (75), F2 (75), F3 (75), F4 (77), F5 (75)
243	Tea S.P.A.	Centrale Termica Del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" Di Mantova	Viale Albertoni	1	46100	Mantova	Mantova	MN	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1)
244	Endesa Italia S.P.A.	Centrale Termoelettrica Di Ostiglia	Strada Statale 12 Abetone Brennero	239	46035	Ostiglia	Ostiglia	MN	F1 (10), F2 (3), F3 (3), F4 (1), F5 (3), F6 (10), F7 (10), F8 (10), F9 (10), F10 (10), F11 (10), F12 (10), F13 (1), F14 (1), F15 (10), F16 (10), F17 (10), F18 (10), F19 (10)
245	Asm Brescia Spa	Centrale Termoelettrica Di Ponti Sul Mincio	Via San Nicolo'	26	46040	Ponti Sul Mincio	--	MN	F1 (3), F2 (1), F3 (10), F4 (1)
247	Edipower S.P.A.	Centrale Termoelettrica Sermide	C. Colombo	2	46028	Sermide	Moglia Di Sermide	MN	F1 (1), F2 (3), F3 (13), F4 (3), F5 (13), F6 (13), F7 (13), F8 (13), F9 (13), F10 (13), F11 (13), F12 (13), F13 (13), F14 (13), F15 (13), F16 (13), F17 (1), F18 (1), F19 (1), F20 (3), F21 (13)
248	Fenice Spa	Centrale Termica	Viale Zonta	56	46029	Suzzara		MN	F1 (1)
249	Sia Srl	Sia. S.R.L.	Viale Lombardia	29	46019	Viadana	Viadana	MN	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (1), F8 (1)
250	Saint Gobain Vetri Spa	Saint-Gobain Vetri, Stabilimento Di Villa Poma	Via Roma Nord	107	46020	Villa Poma	Villa Poma	MN	F1 (58), F2 (53), F3 (54), F4 (57)